

PROCEDURA INTERNAL DEALING



CODICE DI COMPORTAMENTO

Ultima modifica 19 febbraio 2026

Indice

PREMESSA

1. Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate
2. Operazioni soggette all'obbligo di comunicazione da parte delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone strettamente legate
3. Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti
4. Obblighi informativi a carico della Società
5. Modalità di comunicazione
6. Soggetto Preposto all'attuazione del Codice di Comportamento
7. Limiti al compimento delle operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti (blackout period)
8. Deroche al divieto di effettuare operazioni durante il black-out period
9. Trattamento dei dati
10. Inosservanza delle regole di comportamento
11. Modifiche e integrazioni al Codice

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI

- Allegato 1: Modello di presa d'atto e accettazione da parte dei Soggetti Rilevanti
- Allegato 2: Modello di notifica degli obblighi di comunicazione alle Persone Strettamente Legate
- Allegato 3: Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dalle persone strettamente legate
- Allegato 4: Modello di mandato alla Società per la trasmissione a Consob delle operazioni per conto dei Soggetti Rilevanti

PREMESSA

Il presente “Codice di Comportamento” (**Codice** o **Procedura**), disciplina gli obblighi e le modalità di comunicazione nonché di comportamento in merito alle **Operazioni** (come nel proseguo definite), aventi a oggetto strumenti finanziari emessi da Italmobiliare S.p.A. (**Italmobiliare** o la **Società**) compiute dai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di Italmobiliare S.p.A. (**Soggetti Rilevanti**) e dalle persone ad essi strettamente legate (**Persone Strettamente Legate**), come *infra* definiti, nonché le procedure e le modalità di comunicazione delle medesime Operazioni alla Società, alla Consob e al mercato. Il Codice è volto a:

- **individuare** i Soggetti Rilevanti della Società obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dalla normativa applicabile in tema di *internal dealing*;
- **definire** le modalità di comunicazione, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate, alla Società delle informazioni relative alle operazioni su azioni, titoli di credito, strumenti derivati, nonché su altri strumenti finanziari a questi collegati, da loro effettuate, nonché
- **definire** le modalità di gestione, da parte della Società, delle comunicazioni ricevute e di assolvimento degli obblighi di diffusione gravanti sulla medesima, individuando il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato di tali comunicazioni.

Le disposizioni del Codice di Comportamento sono parte integrante della normativa aziendale e, pertanto, a tutti i Soggetti Rilevanti ne è richiesta la puntuale osservanza.

Il presente Codice viene notificato per iscritto a tutti i soggetti interessati e costituisce, altresì, un mezzo d'informazione e sensibilizzazione nei confronti di tali soggetti circa gli obblighi imposti dalla legge e dai regolamenti applicabili. Esso, tuttavia, non si prefigge di sostituire (anzi presuppone) una puntuale conoscenza della normativa comunitaria e nazionale in tema di "abusi di mercato".

Rimane inteso che la Procedura intende disciplinare gli obblighi di comunicazione concernenti le operazioni lecite, ossia compiute dai predetti soggetti in condizioni di parità informativa rispetto al mercato, ferma restando, quindi, l'applicazione delle norme, di rango comunitario e nazionale, che prevedono l'obbligo di astenersi dall'abuso di informazioni privilegiate, nonché dal porre in essere comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato ⁽¹⁾.

La Procedura è, altresì, una componente essenziale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, nonché del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e, in particolare, del Modello Organizzativo a tal fine adottato da Italmobiliare.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Codice, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

¹ L'ottemperanza alle previsioni contenute nel presente Codice non esonera i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dal rispetto della normativa in merito alla comunicazione delle partecipazioni rilevanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 1

Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate

1) Ai fini del presente Codice di Comportamento, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, e art. 3, paragrafo 1, punto 25) del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato ⁽²⁾, devono intendersi Soggetti Rilevanti:

- a) i componenti del **Consiglio di amministrazione** e dell'**Organo di Controllo** di Italmobiliare;
- b) ciascun **alto dirigente** della Società che abbia **regolare accesso** a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società, e **detenga il potere di adottare decisioni di gestione** che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società medesima.

2) L'individuazione degli alti dirigenti della Società, aventi "regolare" accesso alle informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali, avviene a cura del **Consigliere Delegato**.

L'individuazione viene condotta sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione relativa all'**accesso** ad informazioni privilegiate da parte del "dirigente" in relazione alle funzioni affidate;
- b) **struttura organizzativa e sistema di deleghe e procure** adottato dalla Società;
- c) sussistenza in capo al dirigente di **poteri per adottare decisioni di gestione** che possano **incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive** di Italmobiliare.

3) Sono definite **Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti** di cui al comma 1, lettere a) e b):

- a) il coniuge (non separato legalmente), o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno dalla data dell'operazione in questione;
o
- d) una persona giuridica, trust o partnership le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione ⁽³⁾, di controllo o di direzione o da una delle persone sopra indicate ai punti che precedono, o sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

4) I Soggetti Rilevanti sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione secondo il modello di cui all'Allegato 1, con l'impegno a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate, ad essi riconducibili, gli obblighi di comunicazione loro spettanti ai sensi della normativa vigente e della presente Procedura e a conservare copia della notifica ⁽⁴⁾, nonché a far sì che tali Persone facciano tutto quanto necessario ai fini del puntuale adempimento degli obblighi medesimi (se del caso, avvalendosi del modello di cui all'Allegato 2).

Tale dichiarazione, debitamente compilata anche con i dati delle Persone Strettamente Legate, deve essere tempestivamente trasmessa alla Società.

5) Il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle comunicazioni – così come definito al successivo art. 6 – predispone e mantiene aggiornato l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate sulla base delle comunicazioni ricevute.

² Cfr. riferimenti normativi in calce al presente Codice.

³ Pertanto, se il *manager* della Società ha responsabilità manageriali presso un'altra società, quest'ultima rientrerà tra le "persone strettamente legate" e dovrà comunicare le operazioni che effettua sugli strumenti finanziari della Società.

⁴ Cfr. art. 19, paragrafo 5 del Reg. n. 596/2014.

Art. 2

Operazioni soggette all'obbligo di comunicazione da parte delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone strettamente legate

1) Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, aventi ad oggetto azioni e strumenti di debito emessi dalla Società, o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, nonché alle operazioni ⁽⁵⁾ a questi relativi di seguito elencate (le **Operazioni**) ⁽⁶⁾:

- a) la costituzione in pegno o in prestito ⁽⁷⁾ di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante ⁽⁸⁾ o di una Persona a esso Strettamente Legata;
- b) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità ⁽⁹⁾;
- c) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui:
 - (i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata;
 - (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente;
 - (iii) e il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- d) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- e) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- f) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- h) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- i) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

⁵ Cfr. art. 19, paragrafo 7 del Reg. n. 596/2014 e art. 10, paragrafo 2 del Reg. n. 522/2016.

⁶ Peraltro, ai sensi dell'art. 56, paragrafo 1, lett. a), del Reg. n. 1011/2016, l'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 dell'art. 19 del Reg. 596/2014 «non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

⁷ Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, 2° capoverso, del Reg. n. 596/2014, peraltro, «non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ad ottenere una specifica facilitazione creditizia».

⁸ Per maggiore precisione, si fa presente che nel presente articolo per "Soggetto Rilevante" si intendono le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione della Società.

⁹ Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 1, lett. b), del Reg. n. 1011/2016 «le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo».

- k) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i *credit default swap*;
- l) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- m) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del Reg. n. 596/2014;
- p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del Reg. n. 596/2014;
- q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata, se così previsto dall'art. 19 del Reg. n. 596/2014;
- r) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata;
- s) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di Italmobiliare o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati ⁽¹⁰⁾.

2) L'obbligo di comunicazione si applica qualora l'ammontare complessivo delle Operazioni abbia raggiunto la soglia di **20.000 (ventimila)** euro (ovvero la diversa somma stabilita dalla Consob). In particolare, si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto l'importo complessivo di 20.000 (ventimila) euro nell'arco dell'anno civile (ovvero la diversa somma stabilita dalla Consob).

¹⁰ Cfr. art. 10 del Reg. n. 522/2016.

Art. 3

Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti

1) Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le Persone Strettamente Legate ad esse sono tenute a comunicare a Italmobiliare e alla Consob le Operazioni da loro compiute – purché eccedenti la soglia indicata all'art. 2, comma 2 – entro **3 (tre) giorni lavorativi** dalla data della relativa effettuazione ⁽¹¹⁾. **Al riguardo, considerato che Italmobiliare è tenuta a sua volta ad effettuare analoga comunicazione al pubblico entro lo stesso termine di legge (cfr. art. 4, comma 1), tali soggetti dovranno trasmettere la comunicazione alla Società tempestivamente e comunque non oltre 1 (un) giorno dall'effettuazione dell'operazione.**

2) Ai fini del superamento della soglia che determina l'obbligo di segnalazione si procede alla somma aritmetica degli importi relativi a tutte le Operazioni effettuate, da parte di ciascun Soggetto Rilevante e delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti. L'importo sopra indicato è calcolato singolarmente per ciascun Soggetto Rilevante e ciascuna Persona Strettamente Legata senza cumulare le rispettive le operazioni.

3) Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le Persone ad esse Strettamente Legate, se non si avvalgono del supporto di Italmobiliare (cfr. art. 4, comma 2) dovranno inviare le prescritte comunicazioni mediante compilazione e sottoscrizione del "*Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzione di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate*" (**Modello di comunicazione**), accluso al presente Codice di Comportamento *sub Allegato 3*. Qualora tali soggetti, invece, abbiano richiesto di avvalersi del supporto di Italmobiliare per l'adempimento del loro obbligo di comunicazione, sarà sufficiente che gli stessi trasmettano via e-mail alla Società il dettaglio delle operazioni poste in essere.

4) I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate possono richiedere per iscritto alla Società di trasmettere per loro conto le comunicazioni da inviare alla Consob ai sensi dei precedenti commi 1) e 2), fornendo alla Società stessa tutte le informazioni prescritte dalla normativa. Possono, se del caso, avvalersi del modello di mandato qui *Allegato sub 4*.

In tale ipotesi le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le Persone ad esse Strettamente Legate dovranno comunicare alla Società le Operazioni da loro compiute entro **1 (un) giorno lavorativo** dalla relativa effettuazione.

5) Le comunicazioni alla Società di cui al comma precedente dovranno essere inviate da parte dei citati soggetti, nel rispetto dei termini indicati, al Soggetto Preposto, come di seguito individuato.

¹¹) Il riferimento è, in particolare, alla data di conferma dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione. Si esclude dal novero dei tre giorni lavorativi il sabato, la domenica e ogni altro giorno festivo (inclusi, quindi, i giorni festivi in cui i mercati sono aperti). Inoltre, per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni stesse.

ART. 4

Obblighi informativi a carico della Società

- 1) Italmobiliare rende note al pubblico le comunicazioni ricevute dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dalle persone a loro strettamente legate ai sensi del precedente art. 3 tempestivamente e comunque non oltre **3 (tre) giorni lavorativi** dalla data dell'Operazione, tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate utilizzato dalla Società e contestualmente le trasmette al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
- 2) Ove richiesto dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dalle Persone a loro Strettamente Legate ai sensi del precedente art. 3, la Società si rende disponibile ad effettuare le comunicazioni dovute alla Consob da parte di tali soggetti, purché le relative notifiche siano inviate alla Società da parte dei medesimi soggetti entro **1 (un) giorno lavorativo** dalla data dell'effettuazione dell'Operazione, in modo da consentire alla Società di adempiere nei termini agli obblighi di comunicazione all'Autorità.
- 3) L'eventuale richiesta di supporto alla Società per la trasmissione, da parte di quest'ultima, delle comunicazioni alla Consob non esclude la responsabilità dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate in relazione agli obblighi su di essi gravanti. Ogni adempimento e/o obbligo inerenti al rispetto della presente Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate restano, infatti, a carico di tali soggetti.
- 4) La richiesta di supporto alla Società, inoltre, non esclude che i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate possano comunque provvedere, a propria cura, alle prescritte comunicazioni alla Consob; resta in ogni caso fermo l'obbligo di segnalare alla Società, ai fini della comunicazione al pubblico, sia l'effettuazione dell'Operazione, sia l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti della predetta Autorità.

ART. 5**Modalità di comunicazione**

1) I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, comunicano al Soggetto Preposto di cui al successivo art. 6 le Operazioni effettuate mediante invio delle informazioni necessarie all'attenzione del Direttore Affari Societari della Società, al relativo indirizzo di posta elettronica, con copia all'indirizzo di posta elettronica affarisocietari@italmobiliare.it, ovvero mediante consegna *brevi manu* a quest'ultimo della documentazione necessaria.

In ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate daranno **preavviso telefonico** dell'invio della comunicazione al Direttore Affari Societari di Italmobiliare.

2) La Società rende note al pubblico le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate tramite il sistema telematico di diffusione utilizzato e mediante pubblicazione del Modello di comunicazione sul proprio sito *internet* in un'apposita sezione denominata "*Internal Dealing*".

3) Le comunicazioni inviate alla Consob da parte dei Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, o da parte della Società se appositamente incaricata (anche per il tramite dei soggetti qualificati di cui al successivo articolo), sono trasmesse via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC), ovvero via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, indicando come destinatario l'"Ufficio Informazione Mercati" e come oggetto "*MAR Internal Dealing*" ⁽¹²⁾, ovvero secondo le diverse modalità che la Consob dovesse stabilire.

¹² Cfr. Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016.

ART. 6

Soggetto Preposto all'attuazione del Codice di Comportamento

1) Il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione alla Consob e al mercato delle comunicazioni previste all'art. 2 (**Soggetto Preposto**) è individuato nel Direttore Affari Societari di Italmobiliare, che per l'espletamento delle attività può anche avvalersi del personale assegnato al suo Ufficio ovvero, anche nel caso in cui non fosse possibile l'accesso al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate SDIR utilizzato dalla Società, di soggetti terzi qualificati espressamente delegati dal Soggetto Preposto.

2) Il Soggetto Preposto:

- a. vigila sulla corretta applicazione della presente Procedura;
- b. monitora le disposizioni normative e regolamentari in materia di *Internal Dealing*, al fine di proporre al Consigliere Delegato le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune alla Procedura e/o ai relativi allegati;
- c. predispone ed aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate, sulla base delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti medesimi;
- d. cura la messa a disposizione della Procedura ai Soggetti Rilevanti, rendendo edotti questi ultimi degli obblighi connessi;
- e. sottopone e riceve da ogni Soggetto Rilevante una dichiarazione scritta avente ad oggetto la ricevuta, presa visione ed accettazione della presente Procedura, ivi compresa l'inclusione del proprio nominativo nell'elenco dei Soggetti Rilevanti;
- f. riceve dai Soggetti Rilevanti apposita dichiarazione attestante l'impegno, sugli stessi gravante, di comunicare per iscritto alle Persone a loro Strettamente Legate gli obblighi di comunicazione di cui al presente Codice;
- g. fornisce assistenza ai Soggetti Rilevanti per l'espletamento degli obblighi di comunicazione e degli adempimenti richiesti;
- h. riceve e gestisce le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai sensi della presente Procedura;
- i. provvede alla conservazione delle comunicazioni pervenute, di quelle inviate alla Consob e di quelle pubblicate;
- j. provvede alla conservazione degli eventuali mandati ricevuti dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate per l'invio alla Consob, a cura della Società, delle comunicazioni, nonché di tutta la documentazione inviata/ricevuta ai/dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate in relazione alla presente Procedura;
- k. invia alla Consob, anche tramite propri incaricati, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, ove questi abbiano dato incarico alla Società in tal senso;
- l. provvede alla pubblicazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate;
- m. invia ai Soggetti Rilevanti comunicazione relativa all'esistenza di eventuali divieti o limitazioni al compimento da parte di tutti o alcuni dei Soggetti rilevanti delle Operazioni di cui alla presente Procedura, ai sensi del successivo art. 7;
- n. informa tempestivamente il Consigliere Delegato e l'Organismo di Vigilanza delle comunicazioni eventualmente pervenute fuori termine e di ogni altra violazione della presente Procedura.

3) Il Soggetto Preposto e i suoi collaboratori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute, con assoluto divieto di:

- **comunicare** o diffondere con qualsiasi mezzo le informazioni sulle Operazioni, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura;
- **compiere** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari della Società;
- **utilizzare** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, tali informazioni per raccomandare o indurre altri ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari della Società.

4) Il Soggetto Preposto e i suoi collaboratori non potranno essere ritenuti responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone a loro Strettamente Legate.

ART. 7

Limiti al compimento delle operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti (*black-out period*)

1) I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dovranno astenersi dal compimento di Operazioni, per conto proprio o di terzi, in via diretta o indiretta, su azioni o strumenti di debito della Società, su strumenti derivati o su altri strumenti finanziari ad essi collegati nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno ⁽¹³⁾ che la Società è tenuta a pubblicare secondo le disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti ⁽¹⁴⁾ e fino al momento dell'intervenuta pubblicazione.

Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il *black-out period* si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi.

2) Il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare si riserva la facoltà, con apposita deliberazione, di stabilire ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti anche in altri periodi dell'anno.

3) Al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo:

- i. il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante via *e-mail* dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi;
- ii. la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto i) alle Persone Strettamente Legate sarà effettuata a cura di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

¹³ Il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° giorno del *blackout period*.

¹⁴ Cfr. art. 19, paragrafo 11, del Reg. n. 596/2014.

ART. 8**Deroghe al divieto di effettuare operazioni durante il *black-out period***

1) In presenza di circostanze eccezionali, valutate caso per caso, quali per esempio l'insorgenza di gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di strumenti finanziari, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate possono essere autorizzati a negoziare durante il *black-out period*.

2) Il Soggetto che intende procedere alla vendita dei propri strumenti finanziari durante il periodo di chiusura è tenuto a richiedere, tramite il Soggetto Preposto, la preventiva autorizzazione al Consigliere Delegato di Italmobiliare.

Il Presidente e il Consigliere Delegato sottopongono eventuali richieste di autorizzazione che li riguardino direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

3) La richiesta di autorizzazione, in forma scritta e debitamente motivata, deve contenere:

- i. la descrizione dell'operazione considerata;
- ii. una spiegazione circa il carattere di eccezionalità delle circostanze venute in rilievo con riguardo all'operazione;
- iii. l'evidenza che l'operazione specifica non possa essere effettuata in altro momento se non durante il periodo di chiusura.

4) La Società può concedere ai Soggetti Rilevanti o alle Persone Strettamente Legate l'autorizzazione a operare durante il periodo di chiusura in caso di:

- i. circostanze estremamente urgenti, imprevedute, non imputabili al Soggetto Rilevante e/o alla Persona Strettamente Legata e al di fuori del loro controllo, che impongano la vendita immediata di strumenti finanziari della Società come unico modo per ottenere le disponibilità economiche necessarie ⁽¹⁵⁾;
- ii. piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un piano di risparmio, una garanzia o diritti a ricevere azioni, a condizione che le caratteristiche, la natura, i tempi dell'operazione siano stati determinati, programmati e organizzati con ragionevole anticipo rispetto all'inizio del periodo di chiusura e pertanto l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni ⁽¹⁶⁾.

¹⁵ Il Soggetto Rilevante dovrebbe essere autorizzato soltanto per ottenere le risorse finanziarie necessarie quando lo stesso «debba adempiere un impegno finanziario, come nel caso di una richiesta giuridicamente opponibile, compresa l'ordinanza di un tribunale, e a condizione che non possa ragionevolmente adempiere l'impegno senza vendere le azioni in questione», oppure qualora «si trovi in una situazione posta in essere prima dell'inizio del periodo di chiusura (ad esempio nel caso di obblighi fiscali) e debba pagare a terzi un importo che non è in grado di finanziare, del tutto o in parte, se non vendendo le azioni» della Società (cfr. Reg. n. 522/2016, considerando 23, e art. 8).

¹⁶ Ai sensi dell'art. 9 del Reg. n. 522/2016, la Società «ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - (ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;

Art. 9

Trattamento dei dati

- 1) I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente Procedura e dalla normativa in materia di *Internal Dealing*.
- 2) Il conferimento dei dati da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate è obbligatorio per potere assolvere agli obblighi di legge. I dati così comunicati saranno conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.
- 3) Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
- 4) Con la consegna al Soggetto Preposto dell'attestato di ricevuta del presente Codice si reputa validamente prestato il consenso ai sensi e per i fini della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

-
- (ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
 - (iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
 - d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - (ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - (iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
 - e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
 - f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita».

Art. 10**Inosservanza delle regole di comportamento**

- 1) L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura può comportare l'applicazione di sanzioni.
- 2) Ferme restando le sanzioni prescritte dalla normativa applicabile in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, le disposizioni della presente Procedura sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Rilevanti.
- 3) Qualora i Soggetti Rilevanti siano dipendenti della Società, essi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile.
- 4) In caso di inosservanza della Procedura da parte di componenti degli organi della Società, potrà essere intrapresa ogni opportuna iniziativa consentita dalla vigente normativa.
- 5) La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti posti in essere in violazione della presente Procedura o della disciplina applicabile.

Art. 11

Modifiche e Integrazioni del Codice

- 1) Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Codice sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche derivanti da variazioni della normativa vigente, da variazioni organizzative e dalle prassi di mercato, che richiedano immediata applicazione e non comportino discrezionalità nell'attuazione, le quali potranno pertanto essere apportate dal Consigliere Delegato con decorrenza immediata per poi essere portate tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il Soggetto Preposto provvederà a trasmettere il testo aggiornato del Codice di Comportamento a tutti i Soggetti Rilevanti e ad ottenere da quest'ultimi l'accettazione della nuova versione, così come modificata e/o integrata.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 596 del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (**Reg. n. 596/2014**).

Regolamento delegato 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, che integra il Reg. n. 596/2014 per quanto riguarda, tra l'altro, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (**Reg. n. 522/2016**).

Regolamento di esecuzione 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (**Reg. n. 523/2016**).

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1011 del 8 giugno 2016, recante modifica del Reg. n. 596/2014 (art. 56) (**Reg. n. 1011/2016**).

Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016 in tema di modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste dal Reg. n. 596/2014.

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (**d.lgs. n. 231/2001**).

ALLEGATO 1

CONFERMA DI RICEZIONE DEL CODICE E PRESA D'ATTO

Spett.le
Italmobiliare S.p.A.
Via Borgonuovo, n. 20
Milano

Io sottoscritto/a [*], preso atto di rientrare nella nozione di "Soggetto Rilevante" di cui al Codice di Comportamento emanato da Italmobiliare S.p.A. per disciplinare degli obblighi informativi in materia di *internal dealing*, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché della disciplina legislativa nazionale applicabile,

DICHIARO

- (i) di aver ricevuto copia del predetto Codice, di averne preso visione e di accettarne integralmente e senza riserve le relative disposizioni;
- (ii) di essere consapevole degli obblighi posti a mio carico dal Codice di Comportamento, dalle disposizioni normative ivi richiamate, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
- (iii) di impegnarmi con la massima diligenza all'osservanza delle disposizioni ivi contenute e delle altre disposizioni normative comunitarie e nazionali di tempo in tempo applicabili;
- (iv) di impegnarmi in particolare a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni rilevanti come definite nel Codice di Comportamento con le modalità e i termini stabiliti dal Codice stesso;
- (v) di comunicare per iscritto alle Persone a me Strettamente Legate, di cui all'articolo 1 del Codice stesso, gli obblighi di comunicazione loro spettanti ai sensi del citato Codice, conservando copia di tale comunicazione.

Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione ai sensi del suddetto Codice, fornisco in calce alla presente i dati identificativi delle Persone a me strettamente legate, impegnandomi a comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto ogni eventuale variazione circa le informazioni ivi riportate.

Quanto sopra dichiarato rimarrà efficace fino a quando rivestirò la qualità di "Soggetto Rilevante" di Italmobiliare S.p.A.

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative in tema di protezione dei dati personali, prendo altresì atto che i dati personali da me forniti in applicazione della Procedura sono raccolti e trattati da Italmobiliare S.p.A., con sede legale in Milano, via Borgonuovo n. 20, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati ai sensi della normativa vigente, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

(Data)

(Firma)

TABELLE RIPORTANTI I DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Natura del legame

Ragione Sociale della Persona Giuridica	Sede Legale	CF/Partita Iva	Ruolo ricoperto/rapporto

(Si prega di inviare la presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, all'attenzione del Direttore Affari Societari, attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna presso la sede sociale: via Borgonuovo, n. 20, Milano;
- via e-mail alla casella di posta elettronica affarisocietari@italmobiliare.it)

ALLEGATO 2

Modello di notifica alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, degli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa “Internal Dealing”

Egr.
Signor/Signora Nome/Cognome/Residenza

Oggetto: Notifica della qualità di Persona Strettamente Legata a Soggetti Rilevanti in materia di *Internal Dealing* ai sensi dell'art. 19, del Regolamento n. 596/2014 e del Codice di Comportamento di Italmobiliare S.p.A.

In adempimento dell'obbligo di cui all'art. 19, Regolamento n. 596/2014, nonché del Codice di Comportamento (Procedura *Internal Dealing*) adottato da Italmobiliare S.p.A., con la presente, si rende nota a *[indicare i dati personali completi della persona fisica o della persona giuridica e del suo legale rappresentante]* la relativa qualità di Persona Strettamente Legata a *[indicare i dati personali del Soggetto Rilevante]*, nonché la sussistenza delle condizioni in base alle quali trovano applicazione a suo carico gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa sopra indicata e dal citato Codice di Comportamento.

Al riguardo, anche in ragione del regime sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza dei menzionati obblighi di comunicazione, si invita a prendere visione della normativa in materia, nonché del Codice di Comportamento allegato alla presente comunicazione.

Si segnala, in particolare, che dovranno essere comunicate al Soggetto Preposto ⁽¹⁾ immediatamente e, in ogni caso, entro un giorno lavorativo dalla data della loro effettuazione, tutte le operazioni effettuate su strumenti finanziari emessi da Italmobiliare S.p.A., come meglio specificate nel Codice di Comportamento della Società, cui si rimanda.

Si prega di restituire la presente debitamente firmata per ricevuta, senza indugio, al mio indirizzo di posta elettronica [•] seguita da trasmissione dell'originale.

Luogo, Data

Firma

Allegato: Codice di Comportamento
PER RICEVUTA E PRESA D'ATTO

Luogo, Data

Firma

(1) Tale previsione vale nel caso in cui la Persona Strettamente Legata abbia richiesto alla Società un supporto per la comunicazione dell'operazione alla Consob. Altrimenti, occorre aggiungere la previsione dell'invio della comunicazione anche alla citata Autorità di Vigilanza.

ALLEGATO 3

Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dalle persone strettamente legate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. <i>]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. <i>]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]	
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]	

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO 4

Modello di mandato alla Società per la trasmissione alla Consob, per conto dei Soggetti Rilevanti, della comunicazione delle Operazioni di cui all'art. 3 del Codice di Comportamento

(Luogo e data)

Spett.le Italmobiliare S.p.A.
Via Borgonuovo, n. 20 Milano

Oggetto: delega alla Società per la trasmissione alla Consob delle comunicazioni *internal dealing*

Io sottoscritto/a [•], nato/a [•], residente in [•], via [•], nella propria qualità di Soggetto Rilevante [o di Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante XX] ai sensi del Codice di Comportamento (Procedura *Internal Dealing*) adottato da Italmobiliare S.p.A., preso atto del contenuto di tale Codice e consapevole degli obblighi posti a mio carico dalla Procedura, nonché delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi medesimi,

CONFERISCO

a Italmobiliare S.p.A., nella persona del Soggetto Preposto, l'incarico di effettuare per mio conto la trasmissione della comunicazione alla Consob delle Operazioni effettuate da me o dalle Persone a me Strettamente Legate.

A tal fine, mi impegno a comunicare dette Operazioni al Soggetto Preposto, immediatamente e, in ogni caso, entro un giorno lavorativo dalla data della loro effettuazione, alle condizioni indicate nel Codice di Comportamento e, altresì, a tenere indenne la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura *Internal Dealing*.

Cordiali saluti

Firma